

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-544 del 06/02/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZO IN COMUNE DI CAMPEGINE (RE) LOCALITA' CAPRARA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI (PRATICA N. 4089/a-b - CODICE PROCEDIMENTO RE02A0065). TITOLARE: CASEIFICIO AGRICOLO MILANELLO TERRE DI CANOSSA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-562 del 06/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 4904/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZO IN COMUNE DI CAMPEGINE (RE) LOCALITA' CAPRARA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI (PRATICA N. 4089/a-b - CODICE PROCEDIMENTO RE02A0065).

TITOLARE: CASEIFICIO AGRICOLO MILANELLO TERRE DI CANOSSA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR

01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che: con Determinazione n. 15232 in data 21/10/2005 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Enza e sinistra Secchia di Reggio Emilia è stato formalmente attestato l'avvenuto riconoscimento di concessione preferenziale, ex art. 50 della Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, alla ditta Caseificio Agricolo del Milanello, C.F./P.IVA 00133180356, per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi ubicati su terreno, di proprietà della stessa ditta titolare, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Campegine (RE) al foglio 17 mappale 85 e 87, con una portata massima di l/s 2,20 per un volume complessivo annuo di mc 5.000 da destinare all'uso igienico potabile, con scadenza 31/12/2005 (Pratica **4089/a-b - RE02A0065**).

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 28/12/2007 presentata dalla ditta Caseificio Agricolo del Milanello soc. coop. a r.l. tendente ad ottenere il rinnovo con variante sostanziale della succitata concessione.
- della successiva istanza in data 18/04/2017 presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere un ulteriore variante alla predetta concessione.

DATO ATTO:

- che la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa in materia ed è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
- che, per la tipologia delle varianti richieste, consistenti nella modifica delle opere di presa (realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo esistente non più efficiente), nella modifica della destinazione d'uso assentita (igienico potabile) cui si aggiunge l'uso industriale, nell'aumento della portata massima derivabile da l/s 2,20 a l/s 5,20 e della quantità d'acqua complessiva da prelevare dai due pozzi da metri cubi 5.000 a metri cubi 16.200, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti non sostanziali di cui al comma 2, art. 31 del Regolamento Regionale 41/2001.
- che la domanda di variante risulta conforme ai contenuti di cui all'art. 31, comma 3 del R.R. 41/2001.

ACCERTATA la compatibilità con i Piani di Gestione Distrettuali ai sensi della DGR 1781/2015 e della DGR 2067/2015 e, **inoltre, che:**

- il pozzo da realizzare non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0370ER-DQ2-CCS - Conoide Enza – confinato superiore**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "**Esclusione**".

CONSIDERATO:

- che la perforazione del nuovo pozzo è finalizzata a garantire alla ditta richiedente l'autosufficienza idrica e il miglioramento della captazione delle risorse sotterranee per lo stabilimento aziendale;
- che, per i pozzi con portata massima superiore a 5 l/sec, la portata max di prelievo richiesta verrà comunque valutata sulla base dei risultati delle "prove di portata" che verranno successivamente eseguite;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo e di variante sostanziale alla concessione.

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO che l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo possa essere rilasciata, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse e che debba essere disposta la chiusura del pozzo esistente da sostituire, denominato Pozzo 1 (4089/a), a cura e spese della ditta concessionaria, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

DETERMINA

- a) di disporre il tombamento del Pozzo 1 (4089/a), sito in Comune di Campegine (RE) località Caprara su terreno contraddistinto dal mappale 85 del foglio 17 del NCT di detto Comune, coordinate geografiche UTM*32 X = 617.430 Y = 959.465, cui dovrà provvedere a propria cura e spese la ditta Caseificio Agricolo Milanello Terre di Canossa società cooperativa agricola proprietaria dell'area interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento nel rispetto delle modalità e prescrizioni di seguito riportate:
- rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo;
 - se la disposizione dei tratti filtranti non è nota si dovrà procedere ad una video ispezione dall'interno della tubazione;
 - una volta noto il posizionamento e la lunghezza del filtro più profondo si procederà all'immissione all'interno della tubazione di boiaccia cementizia, partendo dal fondo per mezzo di un tubo di iniezione;
 - all'interno del pozzo occorrerà creare una pressione (battente idraulico) sufficiente a spingere la boiaccia oltre il tratto filtrante;
 - la densità e viscosità della boiaccia dovrà permetterne il transito attraverso i tratti filtranti sino all'interno degli interstizi dell'adiacente dreno;

- la lunghezza del tratto di tubazione così cementato dovrà eccedere di almeno un metro (sopra e sotto) la lunghezza del corrispondente tratto filtrante;
 - successivamente, si procederà a cementare in modo analogo, dal basso verso l'alto, i tratti filtranti superiori. I tratti di tubazione "cieca", tra un filtro e l'altro, potranno essere riempiti con materiale inerte di media pezzatura. Se i vari tratti filtranti si trovano vicini l'uno all'altro, si potranno considerare come unico tratto;
 - **in alternativa - qualora non sia possibile individuare la posizione dei filtri o si intenda evitare l'esecuzione della video ispezione - si dovrà procedere alla completa cementazione di tutto il pozzo**, secondo analoghe modalità e facendo sì che una adeguata quantità di boiaccia passi all'esterno dei filtri;
 - in ogni caso, il riempimento della tubazione del pozzo (con boiaccia o inerti) avverrà in questa fase sino alla profondità di -4 metri dal piano campagna;
 - al termine delle operazioni, una volta che il cemento abbia fatto presa, la parte superficiale del pozzo, tra - 2 e -4 metri dal piano campagna dovrà essere riempita con malta cementizia o miscela bentonitica;
 - i due metri più superficiali di tubazione andranno rimossi con realizzazione, previa pulizia, di un "tappo" superficiale in cemento di spessore non inferiore a mezzo metro e larghezza superiore al diametro del pozzo;
 - per i restanti 1,5 metri sino alla superficie, nella zona circostante il pozzo, si dovrà realizzare una copertura conforme alla destinazione d'uso del terreno e provvedere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
 - soprattutto per quanto riguarda il confezionamento di malte e boiaccia utili alla cementazione del pozzo, si raccomanda di non utilizzare materiali o additivi che possano risultare inquinanti nell'immediato o che possano causare cessione di sostanze nocive nel tempo;
 - **almeno una settimana prima dell'effettuazione dei lavori di cui sopra** dovrà essere inoltrata **comunicazione scritta** all'Unità Demanio Idrico della SAC di Reggio Emilia per consentire l'eventuale presenza di un tecnico della Struttura durante l'esecuzione degli stessi, **contestualmente, dovrà essere comunicato per via breve** (fax o e-mail) a questa Struttura **come si intende eseguire la cementazione** in funzione della disposizione dei filtri, della profondità, del diametro del pozzo;
 - inoltre dovranno essere comunicate le caratteristiche del fango di cementazione, ovvero rapporto acqua/cemento, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati (cemento, eventuale bentonite e additivi);
 - **entro 30 giorni dalla data di completamento dei lavori**, si dovrà presentare una relazione finale, sull'esito del tombamento, a firma di un tecnico abilitato.
- b) di autorizzare, ai sensi del disposto dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, la ditta **Caseificio Agricolo Milanello Terre di Canossa società cooperativa agricola** con sede in Comune di Campegine (RE) C.F./P.IVA 00133180356 alla realizzazione di un pozzo per il prelievo di acque sotterranee;
- c) di dare atto che **la presente autorizzazione è preliminare al rinnovo con variante sostanziale** alla concessione di derivazione di acqua pubblica che sarà rilasciato successivamente;
- d) di dare facoltà di procedere preliminarmente a terebrazione esplorativa di piccolo diametro;
- e) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- f) di disporre che copia conforme del presente atto venga consegnato alla ditta richiedente;
- g) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

1.1 Il punto della perforazione è previsto:

- in Comune di Campegine (RE), località Caprara;
- coordinate catastali: foglio 17, mappale 85;
- coordinate geografiche UTM*32 X = 617.348 Y = 959.332;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- **profondità massima presunta di metri 80,00 dal piano campagna;** (N.B. vedi prescrizioni all'art. 3)
- rivestimento in PVC di diametro mm 180;
- diametro minimo di perforazione mm 250;
- il pozzo sarà equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di kW 3 e con una portata d'esercizio di 3,00 l/s;
- I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2;

1.3 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questa Struttura ed il titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 - COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare, prima dell'inizio dei lavori di perforazione, dovrà comunicare a questa Struttura tramite lettera e/o a mezzo fax al n.0522/444248 e/o via e-mail all'indirizzo segnalato, con congruo anticipo, quanto segue:

- **la data prevista per l'inizio dei lavori di perforazione;**
- **la data prevista per l'inserimento della colonna filtrante;**
- **la data prevista per l'ultimazione lavori di perforazione;**
- per i pozzi con portata massima superiore a 5 l/sec, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);
- **entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura da parte della ditta autorizzata l'esito della ricerca, corredata da una relazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico incaricato della direzione della ricerca medesima, contenente:**
 - le caratteristiche dei lavori eseguiti;
 - l'esito delle eventuali prove di pozzo;
 - **esatta ubicazione** del pozzo su **planimetria catastale scala 1:2000** e su planimetria **CTR scala 1:5000**;
 - diametro e profondità del pozzo, le quote delle fenestrate;
 - modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
 - tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede d'installare;
- **la scheda tecnica fornita dalla Struttura.**

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio.

- I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.
- La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico; in particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.
- **Si prescrive l'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume d'acqua derivato.**
- Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.
- Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Provincia di Reggio Emilia – Settore Pianificazione Territoriale Ambiente e Politiche Culturali per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.
- La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.
- Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - realizzazione di una platea in cemento all'interno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
 - si prescrive, per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, che il pozzo non metta in comunicazione fra di loro le falde attraversate e la cementazione fino al tetto della falda captata, con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite;
 - Il coperchio del pozzo dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.
- I materiali di rifiuto provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.
- Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

Art. 4 - TERMINI

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto** e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di

tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.

La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Agenzia.

Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata la quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di Campegine (RE).

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e s.m.i..

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del Regolamento Regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.